# REGOLAMENTO (CEE) N. 2113/70 DEL CONSIGLIO
## del 20 ottobre 1970
## che modifica il regolamento (CEE) n. 2132/69 relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2132/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (3), ha definito i principi in base ai quali l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE viene concessa ai produttori d'olio d'oliva, per la campagna 1969/1970 ; che l'esperienza acquisita nel corso di questa campagna non è sufficiente per apprezzare i risultati della sua applicazione ; che di conseguenza è opportuno ricondurre i suddetti principi, con modifiche, solo per la campagna 1970/1971 ;

considerando che la limitazione del numero delle domande d'integrazione e la fissazione della data del loro deposito dipendono in particolare da fattori regionali ; che è opportuno di lasciarne la decisione agli Stati membri ;

considerando che non è utile esigere da parte dei produttori una nuova denuncia di coltivazione, salvo nei casi in cui la denuncia presentata precedentemente non riponda più ai dati attuali dell'azienda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2132/69, i termini « campagna 1969/1970 » sono sostituiti dai termini « campagna 1969/1970 e 1970/1971 ».

*Articolo 2*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2132/69, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente paragrafo 2 :

« Gli Stati membri produttori fissano, in base ai criteri da determinare, il numero di domande d'integrazione che ogni interessato può presentare e la data limite per la presentazione delle domande ».

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2132/69 è sostituito dal testo seguente :

« le possibilità di produzione di olive e di olio per la campagna in questione. »

*Articolo 4*

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2132/69 è completato dal seguente comma :

« Le denunce di coltivazione già presentate durante la campagna 1969/1970 sono valide per la campagna 1970/1971, salvo il caso in cui l'azienda del produttore ha subito trasformazioni tali da modificare le possibilità di produzione di olive e di olio dell'azienda in questione. »

*Articolo 5*

Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2132/69 è sostituito dal seguente testo :

« Le rese indicative in olive e in olio sono determinate dagli organismi a tale scopo designati dagli Stati membri produttori. »

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 20 ottobre 1970.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. D. GRIESAU

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 30. 10. 1969, pag. 1.